



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del ventisei febbraio duemilaventisei

DELIBERA N. 11 DEL 26/02/2026

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **15:27** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio **Avv. ALESSANDRO BONO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	ANGELINI MARINUCCI	Si	
3	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
4	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
5	Consigliere	CAMELI GIOVANNA	Si	
6	Consigliere	CAPPELLI GREGORIO	Si	
7	Consigliere	CESARI MARIA ANTONIETTA	Si	
8	Consigliere	CORRADETTI DARIO	Si	
9	Consigliere	DAMIANI CLAUDIO QUIRINO	Si	
10	Consigliere	DAMIANI STEFANIA	Si	
11	Consigliere	DI MICCO MANUELA	Si	
12	Consigliere	DOMINICI ANDREA	Si	
13	Consigliere	FEDERICI GIADA		Si
14	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO		Si
15	Consigliere	IONNI LUCIO	Si	
16	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
17	Consigliere	LUZI MARTA		Si
18	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
19	Consigliere	MARCUCCI MANUELA	Si	
20	Consigliere	MAROZZI EMANUELA		Si
21	Consigliere	MARTELLINI MARIA PAOLA	Si	
22	Consigliere	NARCISI CARLO	Si	

23	Vice Presidente del Consiglio	NARDINI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PALANCA PATRIZIA	Si	
25	Consigliere	PANICHI SERGIO	Si	
26	Consigliere	PASSERINI GIORGIO	Si	
27	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
28	Consigliere	POLI ALESSIO	Si	
29	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
30	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
31	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
32	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
33	Consigliere	TRAINI TATIANA	Si	

Totale Presenti: 29	Totale Assenti: 4
----------------------------	--------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: BRUGNI MASSIMILIANO, CARDINELLI MARCO, DI NICOLA ANNAGRAZIA, LATTANZI ATTILIO, PENNACCHIETTI BARBARA, SILVESTRI GIOVANNI, STALLONE DOMENICO, TRONTINI LAURA e FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA, che partecipano ai lavori senza diritto di voto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Ascarini Marika per la maggioranza

Poli Alessio per la maggioranza

Procaccini Angelo per la minoranza

Si dà atto che i Consiglieri Lattanzi Luigi e Premici Emidio sono collegati da remoto.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026.**

Il Presidente fa presente che nella seduta del 25 febbraio 2026 la IV[^] Commissione Consiliare Permanente "Programmazione e bilancio" ha esaminato la proposta esprimendo parere favorevole a maggioranza.

Il Presidente comunica che, sulla proposta di cui trattasi, è stato presentato l'emendamento n. 1, prot. n. 17977, del 25.02.2026, a firma del Sindaco rispetto al quale è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile della Dirigente del Settore finanziario, Dott.ssa Cristina Mattioli.

Il predetto emendamento e il relativo parere è stato trasmesso ai Consiglieri comunali con nota prot. n. 18208 del 26.02.2026.

Quindi, il Presidente concede la parola all'Assessore Di Nicola Annagrazia per presentare la proposta. Relaziona l'Assessore Di Nicola Annagrazia.

Successivamente, il Presidente concede la parola al Sindaco per presentare l'emendamento.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande sulla proposta e sull'emendamento.

Nessuno interviene e il Presidente concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Nessuno interviene e il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1, acquisito al protocollo comunale n. 17977 del 25.02.2026, a firma del Sindaco trasmesso ai Consiglieri comunali con successiva nota prot. n. 18208 del 26.02.2026.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Si dà atto che il Consigliere Premici Emidio non risponde alla chiamata nominativa non partecipando alle votazioni.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **n. 22 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CESARI MARIA ANTONIETTA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MARTELLINI MARIA PAOLA, NARCISI CARLO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, SIMONETTI MAURIZIO, SEGHETTI PIERA), **n.6 voti astenuti** (CAPPELLI GREGORIO, DOMINICI ANDREA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, TRAINI TATIANA) e nessun voto contrario

DELIBERA

Di approvare l'emendamento n. 1, acquisito al protocollo comunale n. 17977 del 25.02.2026, a firma del Sindaco trasmesso ai Consiglieri comunali con successiva nota prot. n. 18208 del 26.02.2026.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2026**, come emendato.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 2/2/2026, di proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026;

PREMESSO che l'art. 1, comma 739, legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, lett. c), del sopra citato TUEL, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, il comune può aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per gli anni dal 2015 al 2019;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, secondo cui, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.

CONSIDERATO che:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle

Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;

- il successivo comma 15-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (inserito dal citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), dispone che:
 - a. a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
 - b. i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
 - c. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, a decorrere dall'esercizio 2021 le aliquote possono essere articolate esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze;
- il successivo comma 757 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui sopra, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che la delibera approvata senza tale prospetto non è idonea a produrre effetti;
- il comma 837, lett. b), dell'art. 1 della legge n. 197/2022 stabilisce che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto in questione, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1 della legge n. 160/2019, sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui sopra;
- il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020, ha chiarito che l'inidoneità della delibera priva del prospetto suddetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il medesimo modello verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto in questione;
- con decreto 20 luglio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16/08/2021), sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere

- regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
- a tale riguardo, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere in questione, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A al predetto D.M. del 20 luglio 2021;
 - il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con propria risoluzione n. 7/D del 21/09/2021, ha chiarito che, in esito alle modifiche del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 recate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019, l'invio delle delibere con le modalità sopraindicate costituisce condizione di efficacia delle medesime;
 - il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con decreto 7 luglio 2023, ha individuato le fattispecie sulla base delle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU ed ha stabilito le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, del relativo prospetto, prevedendone l'obbligo a decorrere dall'anno di imposta 2024;
 - l'art. 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del prospetto di cui sopra e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
 - con Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 luglio 2023;
 - con ulteriore Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 sono state ulteriormente ridefinite le condizioni di differenziazione delle aliquote dell'imposta, in considerazione delle esigenze emerse nel corso dell'anno d'imposta 2025 a seguito dei primi riscontri pratici e delle difficoltà interpretative manifestate dagli enti nel primo anno di applicazione obbligatoria ed è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 6 settembre 2024;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 108, del 29/09/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 106 del 30/12/2024, con la quale sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2025 utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato A del D.M. 7 luglio 2023, così come sostituito dal D.M. 6 settembre 2024;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto e come riportato nel Prospetto, allegato "A", delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2026 la pressione fiscale prevista per il 2025 dal prelievo tributario IMU;

DATO ATTO che l'art. 2 del citato Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 stabilisce che le nuove condizioni contenute nell'Allegato A al decreto si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2025 ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025 – 2027, del programma triennale per gli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, del programma triennale lavori pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, del

piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2025-2027 e del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025-2027, determinazioni”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D.lgs. 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 26/3/2025 avente per oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025–2027 in forma ordinaria, ai sensi del D.L. 9 giugno 2021, N. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, N. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, N. 81 e del D.M. 30 Giugno 2022, N. 132. – Approvazione.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 24.12.2025 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 è stato differito al 28 febbraio 2026;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dati dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente “Programmazione e Bilancio” “in data 25 febbraio 2026;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a disporre in merito;

Con **n. 22 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CESARI MARIA ANTONIETTA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MARTELLINI MARIA PAOLA, NARCISI CARLO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, SIMONETTI MAURIZIO, SEGHETTI PIERA), **n.6 voti astenuti** (CAPPELLI GREGORIO, DOMINICI ANDREA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, TRAINI TATIANA) e nessun voto contrario

DELIBERA

1. di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, relativamente all’anno 2026, le aliquote dell’IMU come dettagliato nel Prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, allegato “A”, elaborato utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”, sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025;
3. di disporre la trasmissione del Prospetto delle aliquote di cui all’allegato “A” del presente provvedimento secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 7 luglio 2023, modificato dai Decreti del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 e del 6 novembre 2025, per mezzo dell’applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell’anno di riferimento del tributo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **n. 22 voti favorevoli** (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ANGELINI MARINUCCI ENRICO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CAMELI GIOVANNA, CESARI MARIA ANTONIETTA, CORRADETTI DARIO, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DAMIANI STEFANIA, DI MICCO MANUELA, IONNI LUCIO, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MARTELLINI MARIA PAOLA, NARCISI CARLO, PALANCA PATRIZIA, PANICHI SERGIO, PASSERINI GIORGIO, PETRACCI PATRIZIA, POLI ALESSIO, SIMONETTI MAURIZIO, SEGHETTI PIERA), **n.6 voti**

astenuiti (CAPPELLI GREGORIO, DOMINICI ANDREA, MARCUCCI MANUELA, NARDINI EMIDIO, PROCACCINI ANGELO, TRAINI TATIANA) e nessun voto contrario

DELIBERA

4. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs., 18.8.2000, n. 267, per i motivi in premessa esposti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Avv. ALESSANDRO BONO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
---	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.